

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 04/06/2026 n. 645

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE - SERRA SAN QUIRICO, CONTRADA BRUSCARA N. 54 - RICHIEDENTE: SIG. MONTESI TIZIANO - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTE:

- la nota prot. n. 3553 del 28/04/2026, pervenuta ed assunta al protocollo prov.le al n. 14770 del 28/04/2026, con la quale il Comune di SERRA SAN QUIRICO ha trasmesso, per conto del Sig. MONTESI TIZIANO, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 15942 del 07/05/2026, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 27/06/2026, prorogato di diritto al primo

Pag. 1

giorno successivo non festivo e quindi al 29/06/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 16706 del 13/05/2026, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“(...) che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 “Valle del Fiume Esino” (c.d. Galassino).

L'intervento proposto riguarda una variante in corso d'opera relativa a lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso residenziale danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016 ubicato in località Contrada Bruscara n.54 nel Comune di Serra San Quirico.

Da un punto di vista urbanistico l'edificio ricade in zona omogenea E, definita ai sensi del D.M. 1444/68, individuata nel vigente PRG, adeguato al PPAR, come zona E – agricola normata dagli artt. 43-53 delle NTA delle NTA del PRG.

Gli interventi del progetto approvato prevedevano nello specifico:

- *il consolidamento delle fondazioni: cordoli che affiancano la muratura portante in pietrame, collegati da tasche trasversali. Gli scavi previsti dal progetto approvato erano inferiori ai 50 cm;*
- *muratura armata delle strutture verticali;*
- *la demolizione e ricostruzione del solaio di interpiano: il solaio di interpiano veniva demolito e ricostruito con la stessa struttura presente, ovvero in travi in legno con orditura secondaria in travetti e pannelle, collegati ad una soletta in calcestruzzo alleggerito su cui poggiano le stratigrafie permanenti non strutturali sovrastanti. Da precisare che l'intradosso del nuovo solaio veniva posto alla stessa quota dell'esistente;*
- *la demolizione e ricostruzione del solaio di copertura: il solaio di copertura veniva demolito e ricostruito con la stessa struttura presente, ovvero in travi in legno con orditura secondaria in travetti e pannelle, collegati ad una soletta in calcestruzzo alleggerito su cui poggiano le stratigrafie permanenti non strutturali sovrastanti*

(isolante e manto di copertura in tegole di laterizio). Lo sporto era in calcestruzzo armato di dimensioni ≤ 30 cm, come prescritto dalle NTA del PRG attualmente in vigore (Capitolo 9, art.46). L'intradosso del nuovo solaio veniva posto alle stesse quote dell'esistente;

- la sostituzione degli infissi e serramenti esterni in legno, come nello stato di fatto;*
- la tinteggiatura dell'intonaco esterno con tonalità tra il giallo ed il rosso, senza differenziazioni cromatiche (art.46 delle NTA del PRG vigente), dapprima scelto e concordato con il committente;*
- Il manto di copertura previsto in tegole in laterizio e lattoneria (gronde, discendenti, scossaline, ecc) in rame.*

L'unica variazione delle dimensioni delle bucatore esterne riguardava la finestra della cantina al piano terra, sul prospetto sud-est, che veniva ingrandita adeguandola alle stesse dimensioni delle bucatore al piano terra nello stesso prospetto.

Il presente intervento in variante riguarda opere di sistemazione esterna e lievi modifiche dei prospetti in quanto, durante la demolizione della copertura dell'edificio, a causa dello stato di danno e delle vulnerabilità riscontrate, si è resa necessaria l'immediata messa in sicurezza dello stesso attraverso la demolizione della porzione pericolante (lato est).

Nello specifico, si sono pertanto previsti i seguenti interventi:

- in sostituzione del volume demolito il progetto prevede la costruzione di un portico al piano terra;*
- il consolidamento delle fondazioni: cordoli in calcestruzzo armato che affiancano la muratura portante in pietrame, collegati da tasche trasversali, realizzati alla stessa quota delle fondazioni superficiali del portico e collegati con esse.*

Di conseguenza il livello del pavimento calpestabile al piano terra verrà regolarizzato e uniformato su tutta l'abitazione. Lo scavo previsto per le fondazioni del nuovo portico esterno, dei cordoli di consolidamento e, conseguentemente, per il solaio controterra, risulteranno superiori ai 50 cm;

- muratura armata delle strutture verticali;*
- la demolizione e ricostruzione del solaio di interpiano: il solaio di interpiano verrà demolito e ricostruito con la stessa struttura presente, ovvero in travi in legno con*

orditura secondaria in travetti e pannelle, collegati ad una soletta in calcestruzzo alleggerito su cui poggiano le stratigrafie permanenti non strutturali sovrastanti.

Da precisare che l'intradosso del nuovo solaio verrà posto alla stessa quota dell'esistente;

- *la demolizione e ricostruzione del solaio di copertura: il solaio di copertura viene demolito e ricostruito con la stessa struttura presente, ovvero in travi in legno con orditura secondaria in travetti e pannelle, collegati ad una soletta in calcestruzzo alleggerito su cui poggiano le stratigrafie permanenti non strutturali sovrastanti (isolante e manto di copertura in tegole di laterizio).*

Lo sporto sarà in calcestruzzo armato di dimensioni ≤ 30 cm, come prescritto dalle NTA del PRG attualmente in vigore (Capitolo 9, art.46). L'altezza minima all'intradosso del piano primo è stata leggermente alzata per rispettare la prescrizione ai sensi dell'art. 32.2.1 lettera a), punto 6 del RET della Regione Marche, e con lo scopo prioritario della messa in opera a regola d'arte del cordolo in acciaio in copertura, soprattutto in corrispondenza delle aperture esistenti, con la finalità di avere il comportamento sismico migliore conseguibile dall'intervento di miglioramento sismico;

- *la modifica di alcune bucatore nei prospetti nord-est e sud-ovest, anche a seguito della demolizione del fabbricato adiacente, e la modifica della distribuzione interna dell'abitazione.*

La quota del terreno nei prospetti è stata regolarizzata a seguito dei 2 interventi di demolizione (edificio adiacente e porzione dell'abitazione per la messa in sicurezza), con lo scopo tecnico e funzionale di avere una quota esterna minore di quella interna per migliorare il deflusso delle acque piovane ed evitare ogni possibilità di deflusso verso l'interno dell'abitazione e garantire la salubrità degli ambienti abitati.

Non si prevedono modifiche agli impianti e alle finiture previste nel progetto approvato, ad eccezione della parete est che viene ripristinata con pietra faccia vista.

Gli infissi e i serramenti esterni saranno sostituiti. Le finestre saranno in legno, come nello stato di fatto e l'esterno sarà intonacato e tinteggiato con tonalità tra il giallo ed il rosso, senza differenziazioni cromatiche (art.46 delle NTA del PRG vigente), dapprima scelto e concordato con il committente.

Il manto di copertura sarà in tegole in laterizio e la lattoneria (gronde, discendenti, scossaline, ecc) sarà in rame.

Il tutto come rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alle voci B2-B3-B4-B17-B21 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *l'intervento in variante, finalizzato a migliorare le caratteristiche strutturali in risposta alle sollecitazioni sismiche, risulta progettato cercando di mantenere la massima coerenza con i caratteri architettonici dell'edificio senza l'inserimento di elementi avulsi rispetto al progetto approvato, al contesto edilizio rurale ed al paesaggio circostante e senza coinvolgere elementi vegetazionali arborei e/o arbustivi presenti nell'area circostante;*
- *l'opera, in considerazione della tipologia di interventi e dei materiali impiegati non andrà pertanto ad alterare in modo significativo il contesto paesaggistico tutelato esistente.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "Variante in corso d'opera al progetto di riparazione danni e miglioramento sismico di un edificio ad uso residenziale", identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 9 part. 989 sub 3, in quanto compatibili con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- *gli infissi e serramenti esterni andranno realizzati in legno e le lattonerie (gronde, discendenti, scossaline) in rame;*
- *le tinteggiature dell'intonaco esterno andranno previste con tonalità tenui di cromia compresa nella gamma naturale delle terre locali."*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 16706 del 13/05/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "motivata proposta di accoglimento" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata

dal Comune di SERRA SAN QUIRICO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 13/05/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 02/06/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. MONTESI TIZIANO in Comune di SERRA SAN QUIRICO - Contrada Bruscara n. 54, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

- il “*Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente*”, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 16/03/2026 con cui è stato conferito ai sensi dell’art.109 del TUEL, al fine di assicurare la continuità e la piena funzionalità degli uffici dell’Ente, a decorrere dal 16 marzo 2026, l’incarico di Dirigente Tecnico *ad interim* del Settore IV, all’Ing. Roberto Vagnozzi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 351 del 17/03/2026 del Dirigente *ad interim* del Settore IV - con la quale si conferma all’Arch. Massimo Orciani, per il periodo dal 16 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2027, l’incarico di titolarità di Elevata Qualificazione dell’Area “*Governo del Territorio*” del Settore IV e contestualmente si aggiorna la relativa delega di funzioni;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, l’Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell’Area “Governo del Territorio” del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l’autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di *Variante in corso d’opera al progetto di riparazione danni e miglioramento sismico di un edificio ad uso residenziale*, nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, in Contrada Bruscara n. 54, proposte come da istanza presentata dal Sig. MONTESI TIZIANO e trasmessa dal Comune di SERRA SAN QUIRICO con nota prot. n. 3553 del 28/04/2026, pervenuta e registrata al ns. prot. al n. 14770 del 28/04/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio n. 16706 del 13/05/2026, trascritta in narrativa e che qui s’intende

integralmente riportata.

- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...”*.
- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..

- VIII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- IX.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente.
- X.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 04/06/2026

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE
ARCH. ORCIANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1448